

**Causa C-714/22****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

22 novembre 2022

**Giudice del rinvio:**

Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria)

**Data della decisione di rinvio:**

21 novembre 2022

**Ricorrente:**

S.R.G.

**Resistente:**

Profi Credit Bulgaria EOOD

**Oggetto del procedimento principale**

Il procedimento è disciplinato dall'articolo 267, primo comma, TFUE

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale**

Controversia vertente sulla validità di un contratto di credito al consumo, nel quale è stato concordato il pagamento di un pacchetto di servizi accessori su base volontaria. Si pongono le seguenti questioni: se i servizi di cui trattasi siano attività rientranti nel prelievo e nella gestione del credito, tenuto conto che essi non sono ricompresi nel tasso annuo effettivo globale. Se questi servizi aggiuntivi possano, quindi, integrare delle clausole abusive ai sensi della direttiva 93/13 e se essi debbano essere considerati come parte del «costo totale del credito» rilevante ai fini della determinazione del tasso annuo effettivo globale ai sensi della direttiva 2008/48. Come vadano ripartite le spese giudiziali alla luce della pregressa giurisprudenza della Corte (sentenza nelle cause riunite C-224/19 e C-259/19) laddove venga accertata la presenza di clausole abusive in un contratto concluso con un consumatore.

## Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che le spese per servizi accessori, concordati in relazione a un contratto di credito al consumo, come le spese per la possibilità di dilazione e di riduzione dell'importo delle rate, rappresentano una componente del tasso annuo effettivo globale per il credito.
- 2) Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che l'errata indicazione del tasso annuo effettivo globale in un contratto di credito tra un professionista e un consumatore in veste di prenditore del credito deve essere considerata come mancata indicazione del tasso annuo effettivo globale nel contratto di credito e il giudice nazionale deve applicare le conseguenze giuridiche previste nel diritto nazionale per la mancata indicazione di detto tasso in un contratto di credito al consumo.
- 3) Se l'articolo [23] della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che una sanzione prevista nel diritto nazionale sotto forma di nullità del contratto di credito al consumo, in base alla quale deve essere rimborsato unicamente l'importo del capitale erogato, sia proporzionata nel caso in cui il tasso annuo effettivo globale sia indicato in modo impreciso in detto contratto.
- 4) Se l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13/CEE debba essere interpretato nel senso che le spese per un pacchetto di servizi accessori, previsti in un distinto accordo integrativo di un contratto di credito al consumo quale contratto principale, devono essere considerate come parte dell'oggetto principale del contratto e non sono quindi oggetto della valutazione di abusività.
- 5) Se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CE in combinato disposto con il punto 1, lettera o), dell'allegato alla direttiva debba essere interpretato nel senso che una clausola contenuta in un contratto sui servizi accessori a un credito al consumo è abusiva se, ai sensi della stessa, viene riconosciuta al consumatore la possibilità in astratto di dilazionare e riorganizzare i suoi pagamenti, a fronte della quale tale consumatore è debitore di spese anche qualora non si avvalga di detta possibilità.
- 6) Se l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché il principio di effettività debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a un regime che consente, nei seguenti casi, di far gravare sul consumatore una parte delle spese processuali: 1) in caso di accoglimento parziale della domanda di accertamento della non debenza di determinati importi in ragione dell'accertato carattere abusivo di una clausola (...); 2) quando l'esercizio del diritto del consumatore in relazione alla quantificazione del credito è praticamente impossibile o eccessivamente

difficile; 3) ogniqualvolta vi sia una clausola abusiva, compresi i casi in cui la sussistenza della clausola abusiva non incide direttamente, né in tutto, né in parte, sull'ammontare del credito vantato dal creditore o in cui la clausola non è direttamente collegata all'oggetto del procedimento.

### **Disposizioni di diritto dell'Unione e giurisprudenza della Corte fatte valere**

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in particolare, articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 2, articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, in particolare, articolo 3, lettera g), articolo 10, paragrafo 2, lettera g), e articolo 23

Sentenza del 20 settembre 2018, EOS KSI Slovensko (C-448/17, EU:C:2018:745)

Sentenza del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, cause riunite C-224/19 e C-259/19, ECLI:EU:C:2020:578, in particolare, punto 5 del dispositivo

### **Disposizioni di diritto nazionale fatte valere**

Zakon za zadalzhniata i dogovorite (legge sulle obbligazioni e i contratti, Bulgaria), in particolare, articolo 26

Zakon za potrebitelskia kredit (legge sul credito al consumo, Bulgaria; in prosieguo: lo «ZPK»), in particolare, articoli 10a, 11, 19, da 21 a 24 e 33, e articolo 1 del Dopolnitelni razporedbi (disposizioni complementari) di detta legge

Grazhdanski protsesualen kodeks (codice di procedura civile, Bulgaria), in particolare, articolo 7, paragrafo 3, e articolo 78

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento**

- 1 Il 10 ottobre 2019 la ricorrente e la resistente stipulavano un contratto di credito al consumo con il seguente contenuto: concessione di un credito di 5 000 Leva (BGN) con una durata di 36 mesi, tasso debitore pari al 41,00 % annuo, tasso annuo effettivo globale 49,02 %, importo complessivo dovuto per il credito 8 765,02 Leva. Oltre all'importo complessivo dovuto per il credito, il contratto di credito al consumo prevede dei corrispettivi per i servizi accessori su base volontaria di seguito elencati: a) un corrispettivo per il riconoscimento del diritto all'esame e alla liquidazione prioritari del credito al consumo («Fast») pari a 1 250 Leva, e b) un corrispettivo per il riconoscimento del diritto di modificare il

piano di ammortamento del credito al consumo («Flexi») pari a 2 500. Tali importi sono contenuti nel piano di ammortamento quale parte del contratto, cosicché l'importo complessivo dovuto per il credito ammonta a 12 515,02 Leva, da versarsi in 36 rate mensili pari rispettivamente a 347,64 Leva. Tra le parti è pacifico che la resistente ha effettivamente liquidato alla ricorrente la somma di 5 000 Leva.

- 2 Nel contratto di credito è indicato che il cliente ha, in precedenza, espressamente manifestato il desiderio di acquistare i servizi accessori su base volontaria, fermo restando che le condizioni di accesso a tali servizi sono descritte in dettaglio nelle condizioni generali della resistente. In base ad esse, il servizio accessorio «Fast» accorda al cliente che lo ha acquistato il diritto di ottenere che la propria domanda di erogazione di un credito sia esaminata in via prioritaria. A seguito dell'adozione di una decisione di approvazione, l'importo concesso è erogato al cliente entro 24 ore dalla sottoscrizione dei documenti necessari. In base alle condizioni generali, il servizio accessorio «Flexi» accorda al cliente che lo ha acquistato il diritto di modificare il proprio piano di ammortamento alle specifiche condizioni a tal fine previste. Il cliente può chiedere la dilazione o la riduzione di un determinato numero di rate di rimborso in presenza di taluni motivi elencati in dettaglio (inabilità al lavoro, perdita del posto di lavoro, perdita o danneggiamento del patrimonio in caso di calamità, ecc.).
- 3 Nell'ambito della causa è pacifico che, all'atto della stipula del contratto di credito, il consumatore ha liberamente voluto acquistare i servizi accessori indicati. Non è stato eccepito che la ricorrente sia stata indotta in errore quanto alla natura del contratto con lei concluso e nel corso del procedimento non si è sostenuto che la resistente avrebbe negato la concessione di un credito in caso di mancato pagamento di detti servizi accessori.
- 4 In base alle disposizioni nazionali dello ZPK applicabili nel caso di specie, il creditore non può esigere il pagamento di spese o di corrispettivi per attività collegate al prelievo e alla gestione del credito (articolo 10a, paragrafo 2). Il tasso annuo effettivo globale per il credito è definito come il costo totale attuale o futuro del credito per il consumatore e non può superare una determinata soglia (articolo 19, paragrafi 1 e 4). In tale contesto, costituiscono elementi obbligatori di un contratto di credito al consumo sia l'ammontare del tasso annuo effettivo globale, sia l'importo complessivo dovuto dal consumatore, i quali devono essere quantificati all'atto della stipula del contratto sulla concessione del credito (articolo 11, paragrafo 1, punto 10). Nel contempo, è nulla qualsiasi clausola contenuta in un contratto di credito al consumo che abbia per oggetto o per effetto di aggirare i requisiti dello ZPK (articolo 21); qualora i requisiti in materia di indicazione del tasso annuo effettivo globale non siano soddisfatti o qualora sia superata la soglia fissata per tale tasso, il contratto di credito al consumo è invalido (articolo 22). In presenza di un contratto di credito al consumo dichiarato invalido, il consumatore deve rimborsare unicamente l'importo netto del credito e non è tenuto a versare interessi o altri costi del credito (articolo 23).

- 5 La ricorrente ha proposto dinanzi al giudice del rinvio una domanda di accertamento negativo, chiedendo che venga accertato che non è tenuta a versare alla resistente un importo complessivo di 7 515,02 Leva di cui: 1) 3 765,02 Leva a titolo di interessi contrattuali, composti dal tasso debitore annuo e dal tasso annuo effettivo globale per l'intera durata del contratto di credito al consumo, 2) 1 250 Leva a titolo di corrispettivo per il servizio accessorio «Fast», e 3) 2 500 Leva a titolo di corrispettivo per il servizio accessorio «Flexi».

### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 6 S.R.G. sostiene che le clausole del contratto di credito al consumo, che obbligano al pagamento degli interessi annui, del tasso annuo effettivo globale e del corrispettivo per i servizi accessori sarebbero nulle poiché contrarie al buon costume. Inoltre, contesta l'obbligo di versare il corrispettivo previsto per i servizi accessori in quanto, a suo avviso, tali servizi costituirebbero una normale attività nel quadro della gestione del credito (ricomprirebbero l'esame della richiesta di erogazione del credito e la liquidazione del credito al consumatore). S.R.G. sostiene di non essere tenuta a versare tali corrispettivi in ragione della loro contrarietà al buon costume, poiché le somme dovute per entrambi i servizi accessori ammonterebbero a un importo complessivo di 3 750 Leva, superiore alla metà dell'importo erogato a titolo di credito. I corrispettivi controversi non si riferirebbero a servizi che esulano dal credito principale del creditore, ma costituirebbero delle spese rimosse per il prelievo del credito o per attività connesse alla gestione del credito. Per tale ragione, sarebbe stato violato il divieto espresso fatto al creditore di esigere il pagamento di spese e corrispettivi per attività nel quadro del prelievo e della gestione del credito. La ricorrente argomenta, inoltre, che i servizi accessori rappresenterebbero una parte della retribuzione del contratto e dovrebbero, in quanto tali, essere ricompresi nel tasso annuo effettivo globale. I corrispettivi per questi servizi accessori integrerebbero dei costi per il consumatore e costituirebbero pertanto dei costi occulti del credito; pertanto, essi dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo del tasso annuo effettivo globale. Tuttavia, aggiungendo i costi per i servizi di cui trattasi al tasso annuo effettivo globale, quest'ultimo oltrepasserebbe i limiti previsti dallo ZKP a titolo di soglia massima e tale circostanza implicherebbe l'invalidità del contratto di credito al consumo.
- 7 La resistente osserva che la ricorrente avrebbe optato, ella stessa, nella propria domanda di concessione del credito, per l'acquisto dei servizi accessori al contratto e avrebbe disposto delle necessarie informazioni precontrattuali sui servizi oggetto del contratto. La resistente indica che il tasso debitore annuo sarebbe fisso e che nelle sue condizioni generali, integranti parte del contratto di credito al consumo stipulato, sarebbero indicate la composizione del corrispettivo contrattualmente previsto, le condizioni vigenti per l'applicazione del tasso debitore e le modalità di calcolo del tasso annuo effettivo globale. Inoltre, il piano di ammortamento indicherebbe le rate di rimborso concretamente dovute per tutta la durata del contratto. Le condizioni generali prevederebbero il diritto di recesso

del consumatore. La resistente contesta l'affermazione secondo cui le clausole sull'acquisto di servizi accessori sarebbero contrarie al buon costume; tali possibilità aggiuntive sarebbero state scelte, infatti, dalla ricorrente e non costituirebbero una precondizione necessaria per la conclusione del contratto di credito. Essa ritiene pertanto infondata l'affermazione della ricorrente in merito alla sussistenza di un carattere abusivo. La resistente osserva che la ricorrente si sarebbe avvalsa dei servizi oggetto dell'accordo accessorio, vale a dire, dell'esame e della liquidazione in via prioritaria del credito al consumo e della dilazione delle rate di rimborso contrattualmente pattuite.

### **Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 8 A parere del giudice del rinvio, l'oggetto del presente procedimento si concentra sulla questione della validità del contratto di credito nel suo insieme e della validità delle clausole sull'acquisto dei servizi accessori in dettaglio. In base alle disposizioni del diritto bulgaro, il collegio chiamato a pronunciarsi nella causa deve tener conto d'ufficio delle clausole abusive presenti in un contratto di credito al consumo come quello in esame.
- 9 In questo contesto, il giudice del rinvio si chiede anzitutto come debba essere determinato il tasso annuo effettivo globale nel caso di un contratto di credito al consumo. In base al diritto nazionale, è dichiarato invalido il contratto di credito al consumo che non soddisfi i requisiti di legge sull'indicazione del tasso annuo effettivo globale; in forza di un siffatto contratto, il consumatore è tenuto a rimborsare unicamente l'importo ottenuto, senza interessi e spese. Il giudice del rinvio interpreta in senso analogo la sentenza nella causa EOS KSI Slovensko (C-448/17), secondo cui il requisito dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE non è soddisfatto quando la clausola relativa all'ammontare del tasso annuo effettivo globale non è formulata in modo chiaro. Il giudice nazionale non è, quindi, tenuto ad applicare siffatte clausole. Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che occorra verificare se la sanzione prevista nel diritto nazionale, vale a dire, la dichiarazione di invalidità del contratto di credito al consumo che non soddisfi i requisiti obbligatori in materia di indicazione del tasso annuo effettivo globale, sia adeguata e proporzionata ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/48/CE. Tale questione deve essere esaminata alla luce di quanto dedotto dalla ricorrente, vale a dire, che il creditore, nel calcolare all'interno del contratto il tasso annuo effettivo globale, avrebbe deliberatamente omissso i corrispettivi previsti per i servizi accessori che, dal punto di vista del loro contenuto, non sarebbero tali, ma sarebbero invece collegati al prelievo e alla gestione del credito. Pertanto, a parere del giudice del rinvio, occorre stabilire se l'errata indicazione del tasso annuo effettivo globale in un contratto di credito al consumo debba essere equiparata alla sua mancata indicazione. Conformemente, occorre rispondere alla questione che ne deriva, ovvero se i corrispettivi concordati per i «servizi accessori» (che, all'atto della stipula del contratto, erano contenuti nel piano di ammortamento iniziale e che sono collegati interamente alle modalità di rimborso del credito e non all'ottenimento di altre merci o beni) rappresentino dei

costi che, ai sensi dell'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48, devono essere ricompresi nel tasso annuo effettivo globale. Si rende pertanto necessario stabilire in via interpretativa se il pagamento di siffatti corrispettivi rappresenti, nel caso di specie, l'«oggetto principale» di un contratto collegato con il contratto di credito o una condizione aggiuntiva e, quindi, un costo aggiuntivo del contratto di credito.

- 10 Da ultimo, il giudice del rinvio desidera ricordare il punto 5 del dispositivo della sentenza del 16 luglio 2020, CaixaBank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (cause riunite C-224/19 e C-259/19), così formulato: «L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nonché il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che essi ostano a un regime che consente di far gravare sul consumatore una parte delle spese processuali, a seconda del livello delle somme indebitamente pagate che gli sono restituite in seguito alla dichiarazione di nullità di una clausola contrattuale per via del suo carattere abusivo, in quanto un simile regime crea un ostacolo sostanziale che può scoraggiare i consumatori dall'esercitare il diritto a un controllo giurisdizionale effettivo del carattere potenzialmente abusivo di clausole contrattuali, quale riconosciuto dalla direttiva 93/13». In tale ottica, il collegio chiamato a pronunciarsi deve chiedersi se questa interpretazione debba trovare applicazione solo nei casi in cui l'esercizio del diritto del consumatore è praticamente impossibile o eccessivamente difficile qualora occorra quantificare il diritto al rimborso dei pagamenti effettuati sulla base della clausola abusiva, o invece in tutti i casi, anche in presenza di una clausola abusiva che non incide, né in tutto, né in parte, sull'ammontare del credito e che non è direttamente collegata all'oggetto del procedimento alla luce delle obbligazioni nei confronti del creditore. La questione di cui trattasi presenta un collegamento con l'oggetto del procedimento principale poiché, ove i corrispettivi per «servizi accessori» costituissero l'«oggetto principale» di un contratto collegato con il contratto di credito e non dovessero pertanto essere ricompresi nel tasso annuo effettivo globale, la decisione emanata nella causa dovrebbe pronunciarsi anche sulla ripartizione delle spese giudiziali. In base al diritto nazionale, la quota di spese giudiziali dipende dalla misura in cui la domanda è stata accolta o respinta, a prescindere dalla natura della parte del procedimento.